



AZIENDA SANITARIA LOCALE AL

Sede legale: Viale Giolitti 2
15033 Casale Monferrato (AL)
Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

Deliberazione del Direttore Generale n. del

OGGETTO:

**PARERI DELLA S.O. PROPONENTE EX ART. 4, 1° COMMA, L. 7.8.1990 N. 241
S.O.**

il Responsabile del Procedimento
artt. 5 – 6 L. 7.8.90 n. 241

Il Responsabile

Registrazione contabile

Esercizio

Conto

Importo

Il Dirigente Responsabile

Eseguibile dal

Trasmessa alla Giunta Regionale in data

approvata in data

Trasmessa al Collegio Sindacale in data

Pubblicata ai sensi di legge dal

si attesta che il presente atto viene inserito e pubblicato nell'albo pretorio informatico dell'Azienda dalla data indicata per 15 gg. consecutivi (art.32 L. 69/2009)

Il Dirigente Amministrativo Area Programmazione Strategica e AA.GG.

OGGETTO: Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione ex art. 1, comma 7, della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.lgs. 30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la D.C.R. n. 136 – 39452 del 22.10.2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali e dei relativi ambiti territoriali;

Visto il D.P.G.R. n. 85 del 17/12/2007 di costituzione dell'Azienda Sanitaria Locale AL;

Vista la D.G.R. n. 13 – 3723 del 27/04/2012 di nomina del Direttore Generale dell'A.S.L. AL;

Premesso che:

La Legge 6 novembre 2012, n. 190 *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"* ha stabilito, all'art. 1, comma 7, che *"(...) l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione (...)"*;

La Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica n. 1 del 25 gennaio 2013 ha dettato alcune indicazioni in merito alla figura introdotta dalla succitata legge.

È previsto che la scelta ricada, alla luce del ruolo e delle responsabilità attribuite dalla legge al responsabile per la prevenzione della corruzione, *"su un dirigente che si trovi in una posizione di relativa stabilità"* ed è *"da escludere la nomina di dirigenti inseriti nell'ufficio di diretta collaborazione per la particolarità del vincolo fiduciario che li lega all'autorità di indirizzo politico e all'amministrazione"*.

Si precisa, ancora, che *"sarebbe opportuno che la scelta ricadesse su dirigenti titolari di ufficio, evitando la designazione di dirigenti con incarico di studio e consulenza"*, *"l'incarico di responsabile della prevenzione pare naturalmente configurarsi come incarico aggiuntivo a dirigente già titolare di incarico dirigenziale di livello generale"*, *"la scelta deve ricadere su un dirigente che non sia stato destinatario di provvedimenti giudiziari di condanna, né di provvedimenti disciplinari e che abbia dato dimostrazione nel tempo di comportamento integerrimo. Inoltre, nell'effettuare la scelta, occorre tener conto dell'esistenza di situazioni di conflitto di interesse, evitando, per quanto possibile, la designazione di dirigenti incaricati di quei settori che sono considerati tradizionalmente più esposti al rischio della corruzione, come l'ufficio contratti o quello preposto alla gestione del patrimonio. Occorre riflettere attentamente sull'opportunità che venga nominato responsabile della prevenzione il dirigente responsabile dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari, situazione che parrebbe realizzare un conflitto di interesse e quindi un'incompatibilità. Infatti, la funzione del responsabile di cui alla l. n. 190 del 2012 ha carattere squisitamente preventivo, a differenza della funzione dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari, il quale, come noto, ha competenza in ordine all'accertamento dell'illecito disciplinare e all'irrogazione delle conseguenti sanzioni. La sovrapposizione tra le due figure può comportare il rischio dello svolgimento inefficiente delle funzioni, in quanto il responsabile ex lege n. 190 non deve essere visto dai colleghi e collaboratori come un "persecutore" ed i rapporti debbono essere improntati alla massima collaborazione. Inoltre, la notevole mole di informazioni che pervengono al responsabile ai fini della prevenzione della corruzione necessita di una valutazione "filtro" per la verifica di rilevanza disciplinare dei fatti e questa valutazione rischia di essere compromessa nel caso in cui le due funzioni siano coincidenti. (...) La legge non individua la durata dell'incarico; considerato il suo (...) carattere aggiuntivo, la durata della designazione è pari a quella di durata dell'incarico dirigenziale a cui la nomina accede"*.

Le funzioni e i compiti facenti capo alla figura *de qua* sono, essenzialmente, i seguenti:

- Elaborazione della proposta di piano della prevenzione, che deve essere adottato dall'organo di indirizzo politico di ogni amministrazione (art. 1, comma 8 Legge n. 190/2012); i contenuti del piano, che caratterizzano anche l'oggetto dell'attività del responsabile, sono indicati nell'art. 1, comma 9 della legge;
- Definizione di procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, comma 8);
- Verificare l'efficace attuazione del piano in caso e della sua idoneità, nonché proporre la

modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Amministrazione (art. 1, comma 10, lettera a);

- Verificare, d'intesa con con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti alla svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione (art. 1, comma 10, lettera b);
- individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità (art. 1, comma 10, lettera c);
- pubblicare sul sito web dell'Amministrazione, entro il 15 dicembre di ogni anno, una relazione recante i risultati dell'attività svolta e relativa trasmissione all'organo di indirizzo politico (art. 1, comma 14);
- trasmette la relazione di cui sopra all'organo di indirizzo politico della p.a., entro il 15 dicembre di ogni anno (art. 1, comma 14);
- riferisce sull'attività nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora lo stesso responsabile lo ritenga opportuno (art. 1, comma 14);

Alla luce di quanto stabilito dalla Legge 06/11/2012, n. 190 e dalla Circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, si ritiene di individuare e, conseguentemente, di nominare, quale responsabile della prevenzione della corruzione, il Dott. Ezio CAVALLERO, Responsabile della S.O.C. Personale, Dirigente Amministrativo a tempo indeterminato, in possesso della professionalità idonea ad intraprendere tutte le azioni utili a prevenire e limitare il rischio di corruzione, ponendo in essere le attività che la legge assegna a tale figura;

Si dà atto che si valuterà l'opportunità, per quanto possibile, di seguire un criterio di rotazione/alternanza nell'assegnazione di tale incarico;

Si dà, altresì, atto che, a seguito di valutazione positiva dell'attività del responsabile, si provvederà con successivo provvedimento al riconoscimento dei risultati conseguiti mediante la retribuzione di risultato, in base alle risorse disponibili del fondo;

Visto il parere obbligatorio espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, ex art. 3/7 D. Lgs. 30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni

DELIBERA

- 1) di nominare, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, con l'attribuzione allo stesso dei compiti e delle funzioni previsti dalla normativa, il Dott. Ezio CAVALLERO, Responsabile S.O.C. Personale, Dirigente Amministrativo a tempo indeterminato, responsabile della prevenzione della corruzione;
- 2) di incaricare la competente Struttura di comunicare l'adozione del presente atto, con la massima sollecitudine, al responsabile della prevenzione della corruzione di cui al precedente punto 1), per tutti gli adempimenti che allo stesso fanno capo;
- 3) di incaricare la competente Struttura di trasmettere il nominativo del responsabile per la prevenzione della corruzione alla C.I.V.I.T. (Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche), come disposto dal punto 2 della Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica n. 1 del 25 gennaio 2013;
- 4) di dare con successivo atto che, per quanto possibile, si valuterà l'opportunità di seguire un criterio di alternanza/rotazione nell'affidamento della responsabilità di cui trattasi;
- 5) di dare atto con successivo provvedimento che, a seguito di valutazione positiva dell'attività del responsabile, si provvederà al riconoscimento dei risultati conseguiti mediante la retribuzione di risultato, in base alle risorse disponibili del fondo;
- 6) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, stante la comprovata urgenza di tale nomina.

Deliberazione del Direttore Generale

n. _____

Letto, approvato e sottoscritto.

Parere favorevole del DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Parere favorevole del DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

